



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**QUANDO IL CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO E' SOGGETTO
PASSIVO D'IMPOSTA IN ITALIA?**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1,
Sentenza del 16/7/2025, n. 2233/2025

Composizione

Pres. Leuci – Rel. Daddabbo

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 514 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - SOGGETTI PASSIVI

Cittadino italiano residente all'estero - Domicilio in Italia - Sufficienza -
Iscrizione all'AIRE - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Massima

In tema d'imposte sui redditi, deve considerarsi soggetto passivo dell'obbligazione tributaria il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione all'AIRE. (Nella specie, la C.G.T. ha negato la soggettività passiva d'imposta ad un cittadino italiano residente in Sudafrica, ritenendo elementi presuntivi non sufficienti a provare il domicilio in Italia la locazione di un immobile con un modesto consumo energetico e l'accredito dei compensi da lavoro dipendente su un conto corrente bancario aperto in Italia).

Rif. normativi

art. 43 c.c.

art. 2 del d.P.R. n. 917/1986

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 11/10/2022, n. 29635 (Rv. 666095 - 01) – CONF

Anno pubbl.

2025

Red. RAFFAELE ROSSI...